Avvocati e magistrati intervengono nel dibattito sui problemi della riforma del codice di procedura penale aperto dalla tavola rotonda dell'«Unità»

Processo alla giustizia

La riforma del codice di procedura penale continua ad essere al centro dell'interesse di avvocati e magistrati che ritengono l'argomento uno dei punti cardine per risolvere gli annessi problemi che affliggono la giustizia italiana. Dopo la tavola rotonda pubblicata sull'argomento dall'« Unità » nel mese scorso, numerosi giuristi hanno voluto esprimere la propria opinione sulla legge delega di riforma del codice. Il quadro che ne è venuto fuori è di assoluta sfiducia nella capacità del progetto governativo di mutare l'attuale sistema processuale e la convinzione che si tratta solo di un « rifacimento della facciata » mentre la sostanza resta identica.

Pubblichiamo di seguito alcuni di questi interventi giunti all'« Unità » nei giorni scorsi.

Una legge contraddittoria

Avv. Ezio Zaino

Dai principi e dai criteri direttivi della legge delega non promana la visione di un processo penale concepito in chiave di coerente ed univoca impostazione giuridica.

E' contraddittorio, infatti, proclamare l'adozione del sistema accusatorio, che postula fra l'altro l'onnipresenza del giudice e l'eguaglianza delle parti in tutto il processo, quando poi si continua ad istituzionalizzare, sia pure in termini di ridotta espressione processuale, l'inchiesta preliminare di polizia e la preistruttoria del P.M., ossia veri e propri stati processuali (e non extraprocessuali, come vorrebbe la relazione Valiante) sottratti nel contempo tanto alla giurisdizione, quanto all'*intervento* della difesa.

E' contraddittorio, inoltre, pretendere di costruire tutto il processo penale secondo i dettami del rito accusatorio, che è per sua natura processo di parti sotto il controllo del giudice, quando poi si configura un'istruttoria in cui, demandata al Giudice Istruttore la ricerca della prova, gli uffici dell'accusa e della difesa vengono estromessi dalla diretta escussione delle fonti di prova, consegnati come sono ad un ruolo di mera assistenza

Ancora il rito inquisitorio

Sostituto procuratore Pasquale Lapadura

Penso che ogni discorso sui limiti della legge delega di riforma del codice di procedura penale sia privo di validità. La verità è che tale legge va respinta in blocco, per la sua obiettiva efficacia ritardatrice di una riforma seria. Essa, infatti, limitandosi ad apportare modifiche parziali, introduce elementi di ammodernamento e di razionalizzazione di un sistema che, però, lascia intatto nelle strutture fondamentali.

Cosicchè eludendo le scelte di fondo, e creando, al contempo, l'equivoco e l'illusione d'una vera riforma, produrrà, prevedibilmente, lo effetto di un accantonamento sine die dei problemi che affliggono la giustizia penale.

Quanto ai principi dell'attuale sistem processuale perpetuati dalla riforma in discussione sinteticamente può dirsi che troppo spazio viene conservato a quelli desunti dal sistema inquisitorio (si pensi, ad esempio, alla convivenza nelle funzioni del giudice istruttore, di poteri inquisitori: accanto a poteri di decisione): laddove urge operare una scelta, definitiva e senza equivoci, per un processo che sostanzialmente, si ispiri al modello accusatorio, realizzando al tempo stesso — ed è bene ribadirlo, poichè non mancano in proposito numerose ed autorevoli voci di dissenso — la piena autonomia del Pubblico Ministero dal potere esecutivo, autonomia che dev'essere considerata quale momento essenziale d'una struttura veramente democratica

Trapianti e innesti

Avv. D. Marafioti

I principi ed i criteri direttivi del d.d.l. di delega ne svuotano in grado notevole lo oggetto, pur esplicitamente rivolto alla attuazione del nuovo processo penale dei caratteri del sistema accusatorio; questo finisce con l'essere uno degli aspetti della riforma, ma non quello determinante e risolutivo, per un processo garantito, ma nel contempo rapido e concentrato in tutti i tempi del suo svolgimento. La critica più rilevante involge il mantenimento ed il rafforzamento dell'istituto del giudice istruttore davanti al quale — seppure con maggiori garanzie che per il passato — dovrebbe compiersi una formale istruzione, che poi dovrà essere interamente rinnovata al dibattimento. Ciò comporterà inevitabilmente la stagnazione del processo e non risolverà la crisi dell'arretrato giudiziario. Le innovazioni che si vogliono realizzare in virtù dei trapianti ed innesti dell'attuale formulazione del d.d.l. si risolveranno in un complesso di garanzie meramente formali e sterili, se non si avrà il coraggio di rinunciare a funzioni, organi ed uffici che costituiranno fatalmente un diaframma per quell'accertamento immediato e realmente garantito dei fatti e delle responsabilità, consentito dal filtro di una inchiesta preliminare, con il passaggio all'accertamento e al controllo diretto del giudice del dibattimento, senza l'intermediazione del giudice istruttore.

Pericolo di una involuzione

Prof. G. Gianzi

L'attuale progetto di legge delega per la riforma del codice di proceduta penale rappresenta chiaramente una soluzione di compromesso fra opposte esigenze ideologiche e fra contrastanti valutazioni tecniche. Dall'un lato, infatti, si accentuano, soprattutto nella *fase* dibattimentale, i caratteri dell'oralità (col divieto, ad esempio, della verbalizzazione delle prime indagini e con la limitazione della ricerca istruttoria della prova) e del contraddittorio (con una più efficace partecipazione del difensore agli atti processuali con particolare riferimento alla escussione della prova testimonia' in dibattimento) mentre dall'altro lato si mantengono in vita istituti, quale quello del giudice della istruzione che raccoglie la prova ed insieme ne giudica, che sono inconciliabili con quei principi accusatori ai quali il progetto dichiara di ispirarsi.

Ne viene fuori, così, il disegno di un processo che, pur ponendo riparo ad alcune delle più appariscenti manchevolezze ed inadeguatezze del codice vigente, tuttavia si muove pur sempre nell'ambito di un sistema misto o composito che oltre a non assicurare alcuna valida e sostanziale possibilità di contraddittorio nella fase istruttoria (che *sostanzialmente* mantiene i caratteri inquisitori) reca in sè, proprio per il tentativo di conciliare l'inconciliabile, l'immanente pericolo di una involuzione autoritaria (per la sempre maggiore prevalenza che nella pratica processuale finirà per assumere l'iniziativa inquisitoria di fronte ad un ufficio della difesa che per ragioni economiche, sociali e politiche sarà spesso inidoneo ad espletar pienamente le sue funzioni).

Indubbiamente il progetto prevede e consacra fondamentali garanzie per la difesa, anche nella fase iniziale ed istruttori del processo; ma si tratta di garanzie in un sistema fondamentalmente inadeguato ed inidoneo, mentre sarebbe stata auspicabile la introduzione di un sistema integralmente nuovo che proprio nella sua stessa struttura contenesse le più sicure garanzie per l'accertamento della verità.

Poche vere innovazioni

Avv. Luciano Revel

I limiti della legge delega di riforma del codice di procedura penale si manifesteranno, nella loro gravità, quando, superato l'iter parlamentare le nuove norme entreranno in vigore.

La riforma, infatti, investe i principi essenziali del processo e richiede, come presupposto indefettibile, una adeguata, specifica preparazione di tutti gli operatori di giustizia.

Inevitabile sarà pertanto lo urto determinato dal conflitto tra una legge nuova e moderna ed una struttura giudiziaria ancorata all'antico sistema processuale.

Nonostante le numerose innovazioni i cardini del processo penale in conclusione rimarranno invariati e ricalcheranno gli schemi tradizionali.

La legge delega accoglie il sistema accusatorio, sia pure con diversi temperamenti ed adattamenti resi indispensabili dalla attuale struttura giudiziaria

Nonostante, quindi, la amplificazione dei diritti della difesa e la accresciuta partecipazione del difensore agli atti istruttori, ritengo rimarrà una diversa posizione fra accusa e difesa che, in pratica, si risolverà in una netta preminenza della prima, soprattutto, nella fase della raccolta e valutazione iniziale delle prove.

Il problema della polizia

Pretore G. Amendola

Poche vere innovazioni. Permane la fase più retriva del codice attuale, cioè il processo di polizia.

E' vero che la legge delega fa divieto di verbalizzazione alla P.G., ma nello stesso tempo, con evidente contraddizione, consente che la P.G. «possa altrimenti annotare o registrare le dichiarazioni ad essa *rese*».

Il « processo di polizia », quindi, verrà ancora a costituire la prima base del procedimento, inevitabilmente destinata ad influenzare tutto il corso dello stesso, con evidenti conseguenze dannose per l'imputato e a tutto scapito della propugnata parità tra accusa e difesa Nè si dica che ciò si verificherà solo in casi eccezionali. In questa materia, infatti, ogni volta che si attribuisce un potere limitat ad alcuni casi alla P G , l'eccezione diviene la regola a favore dell'autoritarismo E' sufficiente ricordare il caso di una recente sentenza della Corte Costituzionale (sent 86/1968) che espressamente intese «limitare » i poteri della P.G estendendo alla fase preliminare le garanzie della difesa Ebbene, tale direttiva è stata interpretata dai più (non dai Pretori di Roma) in senso diametralmente opposto, aumentando cioè i poteri della P.G. che ora può anche ricevere dagli indiziati la nomina del difensore in evidente contrasto con la norma del codice (art. 134 c.p p) secondo cui ricevere tale nomina costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali di P.G Una simile interpretazione del tutto avulsa dalla legge e dal dettato della sentenza, non può trovare una ragion d'essere altro che in una chiara volontà politica inquisitoria e autoritaria.

Finchè tale stato di cose permarrà è facile prevedere che anche le nuove norme saranno interpretate nella stessa direzione e che nessun passo avanti sarà stato fatto dopo i codici fascisti.

Mancanza di garanzie

Giudice M. Gaglione

Accomunata a quella « di attuare i principi della Costituzione » la previsione « di attuare i caratteri del sistema accusatorio » rispecchiava nel passaggio dal testo governativo a quello della IV Commissione poi approvato dalla Camera, la consapevole identificazione nel secondo (il sistema accusatorio) dello strumento più adeguato per realizzare i primi (principi della Costituzione): con ciò al tempo stesso, superando le osservazioni circa la polivalenza dello schema concettuale; si dava a quest'ultimo un preciso ancoraggio storico. Senonchè al punto 39 dei criteri direttivi per la delega (art. 2) si dispone che la prefissione di limiti per la carcerazione preventiva concerne soltanto la istruzione ed il giudizio di prima istanza così implicitamente arieggiando i modelli anglosassoni del processo accusatorio cui — del resto — si ispira la Convenzione europea dei diritti dell'uomo Or, chi volesse conciliare un tale assunto con l'art. 13 ult.p. Cost. dovrebbe riscontrarvi un'ulteriore manifestazione, con evidente contraddizione, consente che la P.G. «possa altrimenti annotare o registrare le dichiarazioni ad essa *rese*».

Il « processo di polizia », quindi, verrà ancora a costituire la prima base del procedimento, inevitabilmente destinata ad influenzare tutto il corso dello stesso, con evidenti conseguenze dannose per l'imputato e a tutto scapito della propugnata parità tra accusa e difesa Nè si dica che ciò si verificherà solo in casi eccezionali. In questa materia, infatti, ogni volta che si attribuisce un potere limitat ad alcuni casi alla P G , l'eccezione diviene la regola a favore dell'autoritarismo E' sufficiente ricordare il caso di una recente sentenza della Corte Costituzionale (sent 86/1968) che espressamente intese «limitare » i poteri della P.G estendendo alla fase preliminare le garanzie della difesa Ebbene, tale direttiva è stata interpretata dai più (non dai Pretori di Roma) in senso diametralmente opposto, aumentando cioè i poteri della P.G. che ora può anche ricevere dagli indiziati la nomina del difensore in evidente contrasto con la norma del codice (art. 134 c.p p) secondo cui ricevere tale nomina costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali di P.G Una simile interpretazione del tutto avulsa dalla legge e dal dettato della sentenza, non può trovare una ragion d'essere altro che in una chiara volontà politica inquisitoria e autoritaria.

Finchè tale stato di cose permarrà è facile prevedere che anche le nuove norme saranno interpretate nella stessa direzione e che nessun passo avanti sarà stato fatto dopo i codici fascisti.

Problemi da risolvere

Avv. Luigi Salerni

A mio avviso il disegno di legge per la riforma del codice di procedura penale si presenta come una « novella » atipica, perchè anche se molto più vistosa e ampia di quanto nominalisticamente tale categoria di provvedimento legislativo non implichi, resta tuttavia ancorata alla immutabilità di quasi tutti i vizi e degli arcaicismi più gravi del sistema.

In questa sede, posso solo limitarmi ad affermare che non mi pare possibile realizzare una seria « riforma » se non si affrontino e si risolvano preliminarmente i seguenti problemi: a) Riforma dell'ordinamento giudiziario, per assicurare, soprattutto, la indipendenza interna del giudice, e la delicata conseguente questione della responsabilità del giudice; b) Riforma della professione forense nel senso della statizzazione graduale d'essa; c) Riforma del sistema delle pene, e della limitazione della libertà personale, in vista di due finalità prevalenti: la sicurezza sociale e l'emenda del reo; d) Introduzione del rito accusatorio, muovendo dalla netta separazione delle funzioni di « inquirente » e « giudicante ».

Un passo avanti

Giudice M. Coiro

Il progetto di riforma del codice di procedura penale costituisce indubbiamente un passo avanti verso un processo più civile.

I limiti principali derivano dal non aver effettuato una scelta decisa. Non si passa, nel cosidetto « riformismo gradualistico », con cui da ormai vent'anni le affermazioni della Carta vengono sostanzialmente eluse: ma, essa non è la sola! Che cosa, infatti, significa aver parificato le posizioni del P.M. e del difensore nella istruzione (punto 33) se contemporaneamente si omette di assicurare che tale parità non risulti una tardiva ed inutile sovrastruttura, una volta ammessa l'inchiesta di polizia giudiziaria o preistruttoria che sia? Qui, mentre la previsione della richiesta di giudizio immediato (punto 27) suppone che siano in qualche modo utilizzabili i risultati della preistruzione, nulla si dice delle forme in cui ciò deve avvenire, nè delle garanzie che in funzione di ciò spettano, alla difesa; e si lascia evidentemente al delegato la disciplina concreta della fase più immediata, e perciò più delicata, delle indagini, abdicando così ad una scelta politica che — come tale — non può competere alla sapienza degli esperti, ma è patrimonio dei rappresentanti del popolo.

Autonomia del P.M.

Sostituto procuratore Enrico De Nicola

Il progetto di legge delega di riforma del Codice di procedura penale approvato dalla Camera dei Deputati prescinde completamente dalle riforme dell'Ordinamento Giudiziario e dell'Ordinamento delle Professioni di Avvocato e Procuratore che, invece, a mio modesto avviso, ne costituiscono le indispensabili premesse.

Tale difetto di impostazione rappresenta, secondo me il limite principale del progetto stesso perchè non si può costruire un edificio se non conoscendone le fondamenta.

Riformare la procedura penale senza prima sapere quali saranno la natura, la posizione, le funzioni del Pubblico Ministero, del Giudice e dell'Avvocato nella società italiana di oggi e di domani, significa correre il rischio di predisporre uno strumento inutile, inadeguato o, addirittura, pericoloso per le sorti della Giustizia.

Ad esempio, ignorare se il P.M. sarà o meno sottoposto a controllo — od a quale tipo di controllo — da parte del Potere Esecutivo e se la attività del difensore diventerà o meno vera e propria funzione pubblica al servizio di tutti i cittadini, ivi compresi i non abbienti, significa rendere impossibile o, comunque, estremamente difficile una valutazione non meramente formale del progetto in materia di istruzione e di garanzie della difesa. La mancata risoluzione dei problemi preliminari e fondamentali ha comportato altri gravi limiti del progetto Mi limiterò a segnalarne alcuni.

E' stato accettato il sistema misto (inquisitorio ed accusatorio) ed è stata così conservata la istruttoria, peraltro appesantita dalla necessità di far valere esigenze garantistiche meramente formali.

Si è inoltre, evitato di creare un corpo specializzato di polizia giudiziaria dipendente interamente, sotto il profilo funzionale, gerarchico ed amministrativo dalla Magistratura, dimenticando di ricordare che l'Assemblea Costituente, nell'approvare l'articolo 109 della Costituzione, votò nel medesimo tempo un ordine del giorno per la costituzione di tale corpo.

In tal modo è stato perpetuato, nella sostanza, se non nella forma, il sistema processuale vigente.

Battage pubblicitario

Avv. Titta Mazzuca

Sono per un processo che si orienti decisamente verso un tipo puro — quello accusatorio — riscattando la pratica giudiziaria dalle fatali e ricorrenti involuzioni autoritarie che in tanto sono possibili in quanto i sistemi misti contengono in nuce opposti principi Del rito accusatorio, il progetto approvato dalla Camera ha soltanto lo intonaco della facciata e il « battage » pubblicitario, mentre nelle strutture portanti, cioè nella fase istruttoria, conserva i caratteri dell'inquisizione. Il giudice istruttore, che rimane nel nuovo processo, è infatti la figura tipica dell'inquisizione antica e moderna, rappresentando la convergenza in un unico organo di diverse e distanti funzioni, quali debbono intendersi quelle d'istruire e di giudicare.

Per raggiungere un'effettiva parità tra accusa e difesa la fase istruttoria dovrebbe essere abolita Del resto l'interesse dell'imputato, concepibile in altre epoche, di non comparire al dibattimento come ad una gogna, senza prima aver tentato il proscioglimento istruttorio, non è più attuale. Oggi la pubblicità finisce con l'investire l'imputato anche nella fase istruttoria e si dilunga per un periodo ben maggiore di quello in cui si concluderebbe il dibattimento.

Può sembrare strano ma proprio nella celerità del processo convergono oggi sia l'interesse dello Stato a che la pretesa punitiva sia attuata nel più breve tempo possibile — soltanto così potendo la pena displegare la sua efficacia preventiva — sia quello dell'imputato che, innocente o colpevole, aspira alla certezza del suo diritto, come del resto la persona offesa, o del suo obbligo.

Il codice della libertà

Avv. V. Summa

La gravità dei problemi che hanno posto in crisi la giustizia nel nostro Paese impone la necessità di soluzioni di fondo globali che siano il frutto di una programmazione volta a rendere compiutamente operanti le guarentigie costituzionali.

Orbene un primo limite della legge delega sta in ciò che essa non prelude a quelle radicali riforme di struttura indispensabili perchè il codice di procedura penale divenga, specie nella sua pratica applicazione, « il codice della libertà ». Intendo dire che la riforma processuale, non può essere disgiunta da una revisione in senso costituzionale dei poteri della Cassazione, della posizione e delle funzioni del pubblico ministero e di quelle della polizia giudiziaria; non può prescindere dalla attuazione della diretta partecipazione del popolo alla giustizia; non può trascurare il problema di una efficiente difesa specie per i non abbienti. E' ovvio poi, che ad integrare il sistema dovranno tempestivamente intervenire una sostanziale riforma del codice penale, della legge di P.S. e del sistema penitenziario, nonchè un adeguato potenziamento dei servizi

Al secondo quesito rispondo che tra il rito inquisitorio e il rito accusatorio il disegno di legge ha scelto un sistema ibrido che continua a prevedere indagini segrete ad opera della polizia giudiziaria e del pubblico ministero e cioè nella fase più delicata dell'attività di formazione della prova quando l'intervento del difensore, a parità di armi con l'accusa, sarebbe più necessario ed utile che mai all'accertamento della verità; un sistema, aggiungo, ancora basato su di una istruttoria formale che sebbene sottoposta a più rigorosi limiti di tempo ed alla garanzia del contraddittorio, continuerebbe ad incidere negativamente sulla esigenza di rapidità del processo e non eliminerebbe malgrado i temperamenti adottati il pericolo che le risultanze scritte inquinino il dibattimento vanificando le regole fondamentali della immediatezza, della oralità e della pubblicità.

La custodia preventiva

Pretore G. De Roberto

Di fronte alle numerose novità positive che nell'emergenza delle drammatiche istanze documentate dalla realtà di ogni giorno, vanno riconosciute alla legge delega (maggiore speditezza dell'« iter » processuale, estensione dell'ambito di operatività del giudizio immediato, abolizione della formula assolutoria dubitativa) stanno problemi in concreto irrisolti malgrado il paravento di una formale innovazione.

E' proprio nella custodia preventiva, l'istituto che evidenzia più da vicino l'irrazionalità dell'attuale sistema processuale a segnare il passo, o comunque a fruire di modifiche sostanzialmente superficiali. Si parla nel progetto oltre che di limitazioni alla libertà personale e di altre misure cautelari dettate da esigenze istruttorie di « custodia preventiva determinata da esigenze di difesa sociale » (ed è quanto meno sospetto il riferimento ad « esplosioni di criminalità che talora interessano determinate zone e particolari settori »). Tale linguaggio finisce infatti con formula palesemente contrastante con il principio costituzionale secondo cui l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva col ribadire che in tali ipotesi « la custodia in carcere diventa una anticipazione della pena » e che nel giudizio « non tanto la colpevolezza sarà in discussione quanto la graduazione della pena ».

Chi guardi inoltre agli istituti del fermo giudiziario e dell'arresto facoltativo noterà facilmente che, malgrado la sensibilizzazione per tali problemi (e non solo a livello scientifico) le scelte siano rimaste sostanzialmente immutate.

Una soluzione solo tecnica?

Avv. G. Locatelli

Io non ritengo che la classe politica al potere abbia intenzione di modificare le attuali strutture giudiziarie.

Non a caso tale compito viene affidato a magistrati, avvocati e giuristi che sono espressione di quella classe al potere e che operano in questo sistema inseriti egregiamente

Nè mi sembra di capire che i partiti nei quali la classe operaia si raccoglie, abbiano compreso a fondo il significato politico della riforma.

E' mia opinione che il problema debba essere sottratto dalle mani dei tecnici perchè più che di tecnicismo la giustizia ha necessità di contenuti umani e popolari.

Grottesca corbellatura

Avv. D. Servello

Le forze politiche al governo tentano di gabellare una grottesca corbellatura per una reale conquista civile.

L'impianto originario de « il più fascista dei codici » rimane integro: autoritarismo, segretezza, eccessivi poteri all'accusa e pressochè nessuno importante alla difesa, formalismo lungaggini, e carcerazione preventiva. Non manca niente

O, meglio manca tutto ciò che un codice nuovo dovrebbe contenere democrazia, pubblicità eguaglianza tra accusa e difesa, essenzialità di rito, immediatezza, rispetto del principio costituzionale per cui l'imputato deve essere considerato non colpevole finchè non sia intervenuta una condanna definitiva.

Mi auguro che questa « riforma » non arrivi in porto.

Schemi tradizionali

Avv. Luigi Trapani

I limiti della proposta di riforma del codice di procedura penale sono quelli che emergono dal testo stesso della legge delega, la quale non abbandona il rito inquisitorio, limitandosi ad attenuarne le più vistose caratteristiche.

Purtroppo la legge delega non realizza nella fase istruttoria nè l'oralità nè la pubblicità, nè il contraddittorio su piano di parità, tra accusa e difesa, perchè l'affidamento al Giudice Istruttore delle indagini, che restano segrete nelle fasi più delicate, fa del Giudice stesso un organo-parte, un accusatore, quanto meno potenziale, il quale per il solo fatto di ricercare la prova, può essere influenzato dall'impegno di trovarla o di ravvisarla, così privandosi di quel distacco che, unico, potrebbe porlo ad di sopra delle parti e quindi in condizioni di giudicare con assoluta serenità ed indipendenza intellettuale e spirituale.

Rai - Tv

Controcanale

REPLICA STORICA — *Certamente inconsueta — anche se forse a qualcuno sarà sfuggito — è la riduzione televisiva del dramma di Cecov* Le tre sorelle *che è stata presentata nel quadro del ciclo dedicato allo scrittore russo. Quella che ci ha presentato la tv. infatti, non è una* ennesima edizione *sia pur affidata ad un* cast *di primissimo ordine: bensì una replica — e forse la replica più vecchia che la Rai-Tv possa permettersi — di una versione realizzata alcuni anni addietro; ai primi passi, si può dire, della esistenza stessa della tv nazionale.* Le tre sorelle, *diretta da Claudio Fino (ed interpretata da Lilla Brignone, Milly Vitale, Elena Zareschi, Enrico Maria Salerno, Salvo Randone, Valeria Valeri: insomma tantissimi* bei nomi) *rappresenta infatti forse la prima opera teatrale che la Rai-Tv abbia registrato, uscendo dal limbo di quelle realizzazioni in diretta che si usavano nei primissimi anni. Si tratta, dunque, di una interpretazione (e, oggi, di una replica) addirittura storica: la quale, oltretutto, serve a confermare una cosa: che la Rai-Tv, in tanti anni, non ha fatto molti passi innanzi; e che là dove ha voluto impegnarsi con criteri di una certa serietà nei settori più tradizionali e nobili dello « spettacolo » ha già raggiunto, fin dal suo nascere, i migliori risultati possibili.*

* * *

TROPPE MERAVIGLIE — *E' toccato all'Oceano atlantico, questa volta, fare da protagonista per la serie* I sette mari, *diretta da Bruno Vailati con la collaborazione (per i testi) di Michael Laubreax e Augusto Frassineti: ma si può dire che quello che la geografia unisce in una unica denominazione è apparso inevitabile, come un insieme troppo disparato di notazioni « meravigliose e meravigliate » che temiamo abbiano fornito lo spettatore soprattutto di occasioni per un susseguirsi ininterrotto di « stupefazioni » che certamente non fanno « conoscenza » — alle Azzorre, all'Irlanda, al Capo di Buona Speranza — risultate disparate, sono state provvisoriamente unite in un discorso necessariamente frammentario che ha tentato vanamente di unire le meraviglie che animano il mare al disotto della superficie alla condizione dell'uomo lungo le sue coste.*

Gli autori hanno oltretutto costruito un commento che aveva, a volte, il tono elegiaco di certi documentari pseudo scientifici alla Walt Disney e sfociava, dall'altra, in approssimazioni etnografiche e storiche decisamente deprecabili.

Francamente questa sera è apparso evidente che il tema fornito da ognuno dei Sette mari *rischia di essere soprattutto un pretesto per montare spezzoni di pellicole indifferenti l'uno all'altro e costruirvi intorno, a tavolino ma senza troppa convinzione, un testo che — malgrado il tono sempre ispirato dello* speaker *— appartiene alla « maniera » documentaristica.*

vice

Programmi

Televisione 1°

MERCOLEDI' 8 OTTOBRE
12,30 CORSO DI INGLESE
13,00 TANTO ERA TANTO ANTICO
13,30 TELEGIORNALE
15,30 CICLISMO
Da Lissone: Adriano De Zan segue la Coppa Agostoni
17,00 PER I PIU' PICCINI
Centostorie
17,30 TELEGIORNALE
17,45 LA TV DEI RAGAZZI
a) L'arte del comico; b) Nel paese delle belve
18,45 IN FRANCIA, MIGLAIA DI ANNI FA
« Nascita dell'arte », documentario di Jean L'Hôte
19,15 ANTOLOGIA DI SAPERE
19,45 TELEGIORNALE SPORT, Notizie del lavoro, Cronache italiane, Oggi al Parlamento
20,30 TELEGIORNALE
20,55 CALCIO
In diretta viene trasmessa la partita Milan-Estudiantes, che si gioca a Milano per la finale della Coppa intercontinentale dei campioni
22,45 QUINDICI MINUTI CON CLIFF RICHARD
23,00 TELEGIORNALE

Televisione 2°

16,00 TVM
21,00 TELEGIORNALE
21,15 IL PARADISO DEI BARBARI
Film. Regia di Nicholas Ray. Tra gli interpreti: Christopher Plummer e Gypsy Lee. Ambientato nella zona paludosa della Florida, questo film narra la lotta tra uno scienziato e un gruppo di bracconieri, che cacciano di frodo selvaggina pregiata per venderla all'industria della moda. Il film si giova di una tensione notevole, che tiene attanagliata l'attenzione dello spettatore, anche se non varca mai i limiti del buon prodotto commerciale
22,50 IL NUOVO RITMO
« Il boom dell'informazione »: inchiesta di Denis Postle

VI SEGNALIAMO: Niccolò Machiavelli (Radio 3, ore 20,30) — Prima puntata: L'ambiente politico fiorentino tra il '400 e il '500, a cura di Felix Gilbert

Radio

NAZIONALE

GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 6 Corso di lingua tedesca; 6,30 Mattutino musicale; 7,10 Musica stop; 8,30 Le canzoni del mattino; 9,06 Colonna musicale; 10,05 Le ore della musica; 11,30 Una voce per voi; 12,05 Contrappunto; 13,15 Café chantant; 14 Trasmissioni regionali; 14,45 Zibaldone italiano; 15,35 Il giornale di bordo; 15,45 Parata di successi; 16 Programma per i piccoli; 16,30 La discoteca del Radiocorriere; 17,05 Per voi giovani; 19,13 I meravigliosi « anni venti »; 19,30 Luna-park; 20,15 Duecentomila e uno; 21,35 Servizio speciale del Giornale radio; 21,45 Concerto sinfonico diretto da Wilfried Boettcher.

SECONDO

GIORNALE RADIO: ore 6,30, 7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,12, 13,30, 14,30, 15,30, 16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 22, 24; 6 Svegliati e canta; 7,43 Biliardino a tempo di musica; 8,13 Buon viaggio; 8,18 Pari e dispari; 8,40 Concorso Uncia per canzoni nuove; 9,15 Romantica; 9,40 Interludio; 10 La donna vestita di bianco di Wilkie Collins; 10,17 Improvviso; 10,40 Chiamate Roma 3131; 12,20 Trasmissioni regionali; 13 Tema in microsolco; 13,35 Cetra-Happening; 14 Canzonissima '69; 14,05 Juke-box; 14,45 Dischi in vetrina; 15 Motivi scelti per voi; 15,15 Il personaggio del pomeriggio: Lietta Tornabuoni; 15,18 Rassegna dei migliori diplomati dei conservatori italiani nell'anno 1967-68; 16 Pomeridiana; 18 Aperitivo in musica; 18,55 Sui nostri mercati; 19,13 salutano i '60; 19,23 Sì o no; 19,50 Punto e virgola; 20,01 Il mondo dell'opera; 20,46 Italia che lavora; 20,55 Calcio, da Milano: radiocronaca dell'incontro Milan - Estudiantes per la Coppa intercontinentale dei campioni; 22,50 Dischi richiesti; 23,10 Cronache del Mezzogiorno.

TERZO

8,30 Benvenuto in Italia; 9,30 N. Paganini, Concerto in si min. op. 7; 10 Concerto di apertura; 10,45 I Balletti di Igor Strawinsky; 11,05 Musiche per strumenti a fiato; 11,35 Archivio del disco; 12,05 L'informatore etnomusicologico; 12,20 Musiche parallele; 12,50 C. Debussy; 13 Intermezzo; 13,40 I maestri della interpretazione: direttore Erich Kleiber; 14,30 Melodramma in sintesi: Arianna e Barbablù, musica di Paul Dukas; 15,30 Ritratto di autore Johann Nepomuk Hummel; 16,25 Musiche italiane d'oggi; 17 Le opinioni degli altri; 17,10 Corso di lingua tedesca; 17,35 Una mostra di Sironi a Firenze. Conversazione; 17,40 Jazz oggi; 18 Notizie del Terzo; 18,15 Quadrante economico; 18,30 Musica leggera; 18,45 Piccolo pianeta; 19,15 Concerto di ogni sera; 20,30 Niccolò Machiavelli nel V Centenario della nascita; 21 Poesia e musica nella liederistica europea; 22 Il giornale del Terzo; 22,30 Incontri con la narrativa; 23 Musiche contemporanee; 23,20 Rivista delle riviste.

ASCA ASSICURAZIONI
convenzionata organizzazioni democratiche con tariffe RC Auto eccezionali CERCA PRODUTTORI Roma - Provincia. Telefonare ore ufficio 487.936 - 487.872.

AVVISI SANITARI

ENDOCRINE
Studio e Gabinetto Medico per la diagnosi e cura delle « sole » disfunzioni e debolezze sessuali di natura nervosa, psichica, endocrine (neurastenia, deficienze sessuali). Consultazioni e cure rapide pre-matrimoniali
Dott. PIETRO MONACO
Roma - Via del Viminale, 38, int. 4 (Stazione Termini) - Orario 9-12 e 15-19; festivi 9-10 - Tel. 47.11.10 (Non si curano veneree, pelle ecc.)
SALE ATTESA SEPARATE
A. Com. Roma 16019 del 28-11-66